



Città di Legnano

ORDINANZA N°459 DEL 06-10-2023

Oggetto: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI ARIA (PRIA) E DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL BACINO PADANO

IL SINDACO

Premesso che:

- la direttiva U.E. 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri di valutare la qualità dell'aria e di adottare misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- il D.Lgs. 155 del 13.08.2010 di recepimento della Direttiva di cui al punto precedente, attribuisce alle Regioni la funzione di individuare valori limite e livelli critici, nonché azioni per il loro contenimento;
- In attuazione dei suddetti provvedimenti, Regione Lombardia ha approvato la legge n. 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e successive d.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009 e 2578 del 31.10.2014 riguardanti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- le dd.G.R. 11/09/2013 n. 593 e 2/8/2018 n. 449 hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- in data 25 luglio 2017 è stato sottoscritto dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente il "Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano",
- in attuazione dell'Accordo di Programma di Bacino Padano, la D.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017 "*Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino padano*"

2017 "e in particolare l'Allegato 2 che:

1. definisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
2. individua le misure temporanee omogenee strutturate su due livelli progressivi in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento;

Preso atto che

l'Allegato 4 della d.G.R. n. 3606 del 28/09/2020 che modifica e sostituisce l'Allegato 2 della sopra citata d.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017, come integrato dalla d.G.R. n. 712 del 30/10/2018, stabilisce che, in aggiunta alle azioni contenute nella Legge Regionale n. 24/2006 e ss.mm.ii., al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni del PM10 (Acronimo di "Particulate Matter, ossia le polveri sottili dal diametro uguale o inferiore a 10 µm), si attuano misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria, previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle fasce 1 e 2 come definite dalla d.G.R. n. 2578/2014, dei quali il Comune di Legnano fa parte;

la d.G.R. n. 6545/2022 ha confermato le limitazioni permanenti progressivamente per tutte le categorie di veicoli Euro 4/IV diesel, anche dotati di dispositivo antiparticolato efficace, a partire dal 1° ottobre 2022;

l'allegato 2 della d.G.R. n. 1008/2023, che aggiorna le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato, modifica e sostituisce l'Allegato 2 alla d.G.R. n. 3606/2020 a far data dal 1° ottobre 2023;

la d.G.R. n. 1008/2023 riduce il numero di giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 necessari per l'attivazione delle limitazioni temporanee di 2° livello passando da dieci giorni a sette giorni

la d.G.R. n. 1008/2023 introduce l'ampliamento della fascia diurne di limitazione dei veicoli inquinanti dalle 7.30 alle 19.30 e l'applicazione delle limitazioni di primo livello anche ai veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina e a gas (metano o GPL);

le disposizioni dell'Allegato 3 della d.G.R. n. 1008/2023 vigenti dal 1° ottobre 2023, modificative e sostitutive delle disposizioni definite dall'Allegato 4 della d.G.R. n. 3606 del 28/09/2020;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30.04.2016 n. 285 che conferisce ai Comuni la facoltà di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per motivate esigenze di inquinamento ambientale.

Vista la legge regionale 11.12.2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”.

Viste le delibera di Giunta Regionale n. 7095 del 18/09/2017 e n. 3606 del 28/09/2020;

Viste le delibera di Giunta Regionale n. 6545 del 20/06/2022 e n. 1008 del 25/09/2023;

Visto il decreto-legge n. 121 del 12 settembre 2023 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale”;

Viste le vigenti disposizioni stabilite dall’Allegato 3 della d.G.R. n. 7095 del 18/9/2017 in riferimento al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con la legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha introdotto all’art. 10 disposizioni circa le pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione;

Vista la sottoscrizione dell’Accordo del Bacino Padano, e delle dd.G.R. attuative [n. 7095/2017](#) e [n. 7696/2018](#), nonché dalla [d.G.R. n.449/18](#) di aggiornamento del PRIA, che stabilisce nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa in riferimento al D.M. n. 186 del 7/11/17, nonché le precisazioni licenziate con d.G.R. n. 5360 del 11.10.2021;

Ai sensi dell’art. 7 comma comma 1) lett. b) del Codice della strada – d.lgs 285/92- e art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L..

Visto l’art. 20 dello Statuto del Comune di Legnano.

ORDINA

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE – ATTUAZIONE d.G.R 7095 DEL 18 SETTEMBRE 2017 - COME MODIFICATA DALLA d.G.R. n. 3606 DEL 28/09/2020 E DALLA d.G.R. n. 1008 DEL 25/09/2023

Dal 1 ottobre 2023 al 31 marzo 2024:

A) MISURE TEMPORANEE DI PRIMO LIVELLO - In caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 µg/m³ di PM₁₀, per 4 giorni consecutivi, oltre alle misure strutturali già in vigore ai sensi della L. 24/2006 e successive integrazioni, si applica:

A1) CIRCOLAZIONE STRADALE

- Divieto di circolazione, in ambito urbano, dalle 7.30 alle 19.30 dei seguenti veicoli:
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina in modo esclusivo o bi-fuel;
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;
- Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

A2) MISURE DI CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI IN AMBITO CIVILE

- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
- Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF
(<https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/>);

A) MISURE OMOGENEE E TEMPORANEE DI SECONDO LIVELLO – aggiuntive rispetto a quelle di primo livello anche se non attivato - In caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 mg/m³ di PM₁₀, per 7 giorni consecutivi:

B1) CIRCOLAZIONE STRADALE

- Divieto di circolazione, in ambito urbano, dalle 7.30 alle 19.30 dei seguenti veicoli:
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina in modo esclusivo o bi-fuel;
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

B2) MISURE DI CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI IN AMBITO CIVILE

Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017

B) MISURE DI CONTENIMENTO DEL DISPENDIO DI ENERGIA

Durante il periodo invernale, obbligo di mantenere chiuse le porte delle attività commerciali ed affini.

In relazione ai punti A1) e B1), Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio del Comune di Legnano, con l'esclusione del tratto autostradale A8, della SP 527 via Saronnese e dell'asse stradale: viale Cadorna, viale Toselli, via San Michele del Carso e SP 12.

INFORMA

- Le misure temporanee di 1° livello si attivano dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
- Le misure temporanee di 2° livello si attivano dopo il 7° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 7 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in

- vigore fino al giorno di controllo successivo.
- Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.
 - Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancione o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:
 1. si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³;
 2. la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

DEROGHE

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge Regionale n. 24/2006 e successive integrazioni, sono esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo

nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

Durante i periodi di vigenza delle misure temporanee omogenee, non si applica la deroga prevista per i veicoli che aderiscono al MOVE-IN

DEMANDA

All'Ufficio Ambiente ed alla Polizia Locale i controlli negli ambiti di rispettiva competenza in merito alle disposizioni del presente provvedimento, nonché quelle relative alla normativa regionale e statale in ordine al contrasto all'inquinamento atmosferico:

Avverte che per l'inosservanza:

- delle disposizioni di cui ai punti A1) e B1), in base all'art. 7 comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 "Codice della Strada" è prevista una sanzione

- amministrativa da euro 168,00 a euro 678,00 che, se estinta entro il quinto giorno successivo alla contestazione/notifica è pari a euro 117,60, dal sesto giorno al sessantesimo giorno dalla contestazione/notifica è pari a euro 168 (non sono previste sanzioni accessorie o decurtazione punti patente). Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, oltre alla sanzione pecuniaria per la quale non sarà più possibile la riduzione del 30%, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. In base al comma 3 dell'art. 195 del Codice della Strada, il valore della sanzione potrà subire un aggiornamento che verrà reso noto mediante apposito Decreto Interministeriale Giustizia, Economia e Finanze e Infrastrutture e Trasporti;
- delle disposizioni di cui ai punti A2) e B2), in base al combinato disposto di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 TUEL e il vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative (delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28.10.2003) è prevista una sanzione da euro 250 a euro 500 che, se estinta entro sessanta giorni dalla contestazione/notifica, è pari a euro 166,67 (ciò in applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981);
 - della disposizione di cui al punto C), in base al combinato disposto di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 TUEL e il vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative (delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28.10.2003) è prevista una sanzione da euro 25 a euro 250 che, se estinta entro sessanta giorni dalla contestazione/notifica, è pari a euro 50,00 (ciò in applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981);
 - delle disposizioni regionali si applicano le sanzioni previste all' art. 27 della legge Regionale n. 24 del 2006.

AVVISA CHE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione on-line all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.

Essa rimarrà in vigore per un anno, ai sensi dell'Allegato 2 della d.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017, come modificato dall'Allegato 4 della d.G.R. n. 3606 del 28/09/2020, come modificato dall'Allegato 3 della d.G.R. n. 1008 del 25/09/2023.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/10;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO
Dott. Lorenzo Radice